

GUIDA OPERATIVA

N° 100

PRINCIPI DI

RIFERIMENTO

SETTORE CREDITO

AGG. 1/2022

Dopo circa 10 anni di esperienza acquisita nel settore del contenzioso finanziario/bancario, siamo purtroppo arrivati alla convinzione che i risultati pratici delle cause sono totalmente inadeguati rispetto ai principi adottati ed alle conseguenze che si concretizzano nella pratica. Molte sono le inefficienze e di conseguenza la totale inefficacia pratica che risulta determinata da molti fattori:

1. Le stesure legislative inadeguate, molte volte contraddittorie, illeggibili ed incomprensibili. Soggette, quindi, ad interpretazioni che spesso, troppo spesso risultano controproducenti rispetto al principio per cui le norme erano state pensate e scritte, determinandosi così l'effetto esattamente contrario a quello pensato e voluto. L'interpretazione della norma non può contraddire il principio da cui discende, magari, basandosi soltanto sulla enunciazione lessicale della norma stessa.
2. Le procedure del tutto inefficienti ed inefficaci -anche le riforme attualmente allo studio, sceve da una totale revisione delle strutture e dei processi risulteranno, ancora una volta, probabilmente totalmente inefficaci.
3. L'utilizzo eccessivo della "filosofia del diritto", a scapito del risultato pratico voluto dai principi che hanno dettato le norme, sembra essere lo snodo e lo sport principale.
4. La non adeguata conoscenza e competenza specifica degli argomenti finanziari da parte di molti, troppi interlocutori. Mai prevista una specifica formazione ed esperienza settoriale.
5. I processi lunghi e con risultati inconsistenti.

Preso atto di questa incredibile ed incresciosa situazione, crediamo sia indispensabile ricorrere ai principi primari definiti dalla Costituzione e dalle varie norme, piuttosto che rincorrere le singole sentenze rilevabili ad ogni grado di giudizio.

Tre i principi essenziali:

1. La legge è uguale per tutti.

Così non è perché i costi e le lungaggini mettono, in pratica, su piani completamente diversi chi può attendere ed ha i capitali rispetto a chi non ha tale disponibilità.

2. "Certezza del diritto".

Principio fondamentale ma sempre completamente assente.

Meglio sarebbe citare "la ruota della fortuna".

Nel corso dei casi reali da noi vissuti abbiamo potuto verificare, anche nell'ambito dello stesso tribunale, due sentenze diverse da parte di due giudici vicini. Si badi bene non per casi e situazioni diverse, determinati soltanto da una "diversa interpretazione della norma" (che invece dovrebbe essere "certa").

3. I contraenti.

In qualsiasi tipo di rapporto finanziario, i contraenti sono sempre due: da una parte l'istituto finanziario/bancario e dall'altra il cliente.

Entrambe possono consistere in piccole realtà o grandi organizzazioni.

Le caratteristiche risulteranno sempre e comunque molto diverse per competenze, mezzi, strutture.

Da una parte quella che possiamo definire "la controparte forte".

Dall'altra la parte che possiamo definire "la controparte debole".

Considerato che, la controparte forte – banca - propone le condizioni e quella "debole" - il cliente - può soltanto accettarle o rifiutarle, risulta evidente e palese che, soltanto in presenza di un totale rispetto della trasparenza delle stesse condizioni, si potrà raggiungere la minima necessaria legalità.

Quindi, prescindendo da ogni ulteriore considerazione, possiamo sicuramente definire che:

il "rispetto della trasparenza" è il "principio prioritario ed assoluto".

Cercheremo adesso, usando questa cartina di tornasole, di esaminare, come esempio pratico, tre casi di anomalie in concreto, ovviamente, anche tutte le altre anomalie rilevabili possono essere interpretate con questa cartina di tornasole, ed il risultato, purtroppo, risulterà, comunque, sempre lo stesso.

Premesso che nelle GUIDE OPERATIVE allegate sono stati identificati ed approfonditi, dividendoli per argomento in 16 diverse categorie, ci limiteremo ad esaminare, da questo punto di vista, soltanto i principali.

❖ ANATOCISMO CONTI CORRENTI

Questo argomento è stato trattato e discusso per decenni, con mutevoli e contrarie argomentazioni, ordinanze e sentenze fino ad arrivare al 2014, quando, finalmente, è stata emanata una direttiva che tagliasse ogni possibile interpretazione!!

Ci sono voluti altri 3 anni perché trovasse una specifica applicazione normativa, ma almeno siamo arrivati ad un punto chiaro e trasparente.

La contabilizzazione degli interessi può essere effettuata soltanto alla fine di ogni anno solare e la richiesta di pagamento degli stessi soltanto dal 1° marzo dell'anno successivo.

Ora la domanda che sorge spontanea è: ma era così difficile e controversa la rappresentazione pratica della norma che, vietando, nel merito del c.c., ogni forma di anatocismo?

Sicuramente no!

Le norme erano presenti e chiare:

- *divieto anatocismo = impossibile addebito trimestrale di ogni tipo di interesse*
- *contabilizzazione a fine anno degli interessi dovuti*
- *capitalizzazione degli stessi soltanto dal 1° luglio dell'anno successivo (cioè se nei successivi 6 mesi fossero rimasti impagati)*

I vari tentativi verificatesi negli anni per sanare una situazione obiettivamente illegittima sono stati molti e messi in atto a vari livelli, ma come era logico fosse, si sono alla fine infranti sull'evidenza e trasparenza dei risultati pratici.

Tralasciamo il racconto di questi tentativi e manipolazioni che ci riportano a quanto evidenziato in precedenza, tuttavia, occorre evidenziare la totale "inconsistenza" di tutti gli organi preposti alla verifica e vigilanza dell'intero sistema.

Di fatto, in questi anni, si è permesso alla "parte forte" di mistificare le offerte ed i reali costi applicati.

Questo fatto, aggiunto ad altri aspetti collaterali, quali ad esempio gli oneri relativi ad operazioni, CMS, concessione fidi etc, applicati su base infra-annuale e ripetitiva, hanno generato una situazione completamente assurda e precisamente contraria alla trasparenza: di fatto i costi reali possono essere molto superiori, in certi casi di diverse volte rispetto a quelli realmente evidenziati!

SE SOLTANTO SI FOSSE FATTO RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA E CIOE' AL COSTO TOTALE REALE DEL RAPPORTO TUTTO QUESTO NON SAREBBE POTUTO ACCADERE!!!

❖ **USURA**

Il significato etimologico della parola è “ancora anatocismo”, quindi, ancora più grave dell’anatocismo.

*Questo argomento non è mai stato visto ed inquadrato nell’ottica della trasparenza!!
Altrimenti tanti errori ed illegittimità ancora in essere non sarebbero mai state commesse!!*

*Nel 1996, per meglio definire il “delitto di usura”, il legislatore, adeguandosi anche a quanto già in essere in altri paesi europei, ha introdotto il combinato composto L. 108/1996 e revisione art. 644 C.P. Mai, come in questo caso, il legislatore è stato chiaro, semplice e conciso, definendo meglio la precedente interpretazione dell’usura, definendola come “soggettiva” (verifica del singolo caso), ed introducendo anche una verifica asettica dei tassi applicati, l’usura “oggettiva”, determinando, poi, di fatto, una terza verifica relativa all’usura “concreta” (anche questa specifica per soggetto).
Se per l’anatocismo molti sono stati nel tempo i cavilli, le revisioni e le illegittimità calpestate, per “l’usura” la storia ci ha fatto e ci fa assistere a qualcosa di incredibile:*

- *Le norme, ripetiamo ad abundantiam, erano chiare, semplici e concise*
- *Banca d’Italia, pur non potendo in nessun modo variare la norma, ha agito contra legem, disconoscendone i contenuti ed ancora oggi, per trasparenza non si verifica tale pedissequa applicazione!!*
- *Tutti i poteri di controllo e verifica mai hanno evidenziato tale atteggiamento, anzi hanno cercato, inspiegabilmente (?), di “salvare il salvabile”*
- *Di fatto, ancora oggi, nonostante diverse correzioni che hanno permesso, almeno, di correggere gli assurdi (trimestri in un anno pari ad 1!! + non rilevazioni di voci importanti come le CMS, non rilevazione di altri oneri ripetitivi e quindi tali da determinare forti squilibri,...), le cifre rilevate non corrispondono assolutamente a quanto pagato dal cliente, ovviamente contro legem proprio per la normativa di riferimento ed anche per la trasparenza.*
- *Risulta infatti incomprensibile come si possa rilevare “l’usura” determinandola con la formula e le rilevazioni di Banca d’Italia che portano, sempre o quasi, ad un costo totale che risulta ben al disotto di quello reale pagato dal cliente, (non per decimali, ma e per diverse unità).*
- *Se soltanto si fosse usato il buon senso e la “trasparenza” la situazione non sarebbe degenerata e divenuta addirittura contraria al principio dettato dalla norma stessa!!!*

Rimandiamo alle guide specifiche per i dettagli e le valutazioni relative ai singoli argomenti che si sono inspiegabilmente susseguiti nel tempo (utilizzo diverse formule, prive di ogni base di matematica finanziaria – usura sopravvenuta non esattamente compresa ed interpretata – CMS non rilevate, e/o rilevate soltanto in due momenti storici e successivi alla loro applicazione – basi rilevati non sicuramente corretti – etc)

***SE SOLTANTO SI FOSSE FATTO RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA
E CIOE’ AL COSTO TOTALE REALE DEL RAPPORTO TUTTO QUESTO NON
SAREBBE POTUTO ACCADERE!!!***

❖ **TRASPARENZA DEL CONTRATTO E DELLA RENDICONTAZIONE**

Le verifiche, tutte, hanno evidenziato la totale mancanza del rispetto della trasparenza in entrambi i casi:

- ✓ *Per i contratti: mistificazione dei costi, condizioni non relative alla singola tipologia di rapporto (mischiate le condizioni base e dicredito), definizione di condizioni non aderenti al contratto e non correttamente specificate.*
- ✓ *Per le rendicontazioni: in nessun caso abbiamo rilevato le condizioni applicate espresse in maniera totale, coerente e chiara – in molti casi si è trovata anche la non aderenza a quelle contrattualizzate – rendicontazioni confuse e prive di una concreta base a rispetto delle normative.*

***SE SOLTANTO SI FOSSE FATTO RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA
E CIOE' AL COSTO TOTALE REALE DEL RAPPORTO TUTTO QUESTO NON
SAREBBE POTUTO ACCADERE!!!***

❖ **GARANZIE**

Anche questo argomento, se pur preso in considerazione diverse volte, negli anni '60 e '80 e poi nel 2005, non ha ancora trovato un giusto inquadramento.

Appare infatti, ancora, molto discutibile quanto affermato dalle SSUU con ultima sentenza, che ancora una volta, sembra non affrontare il problema per quello che è, cercando anzi di trovare delle vie di uscita...

Basandosi sulla "trasparenza" del contratto che la banca, o meglio le banche, visto lo che lo schema è stato proposto da ABI, è possibile dire che un contratto denominato "fideiussione omnibus", possa poi, al suo interno, trasformarsi in "garanzia autonoma", prevedendo ben più gravose e pressanti applicazioni pratiche?

Definire che soltanto gli articoli 2-6-8 sia la concretizzazione di un "cartello bancario" appare non solo molto discutibile ma anche molto ambiguo!

Già il contratto, così come previsto, definendo una garanzia "omnibus", risulta evidentemente contrario alla chiarezza di cosa effettivamente vada a coprire e, soprattutto, per quanto e come questa copertura, di fatto, si espliciti. Argomento in parte trattato dalla Suprema Corte, ma, anche in questo, mai definito chiaramente.

Se poi, come accade, al suo interno, con art. 7 si va a "trasformare" il contratto in "garanzia autonoma", la finalità appare evidentemente contraria ad ogni forma di "trasparenza"!

***SE SOLTANTO SI FOSSE FATTO RIFERIMENTO ALLA TRASPARENZA
E CIOE' AL COSTO TOTALE REALE DEL RAPPORTO TUTTO QUESTO NON
SAREBBE POTUTO ACCADERE!!!***